Patto parasociale ai fini dell'esercizio, da parte degli enti pubblici, del	
controllo analogo congiunto sulla società "5T S.r.L."	

La Regione Piemonte rappresentata da Marco Gabusi in qualità di Assessore ai	
Trasporti, Infrastrutture, opere pubbliche, difesa del suolo, protezione civile,	
personale e organizzazione della Regione Piemonte (delega del Presidente della	
Regione del 26/03/2021 n. 18919/A1000A/GPG-PRE).	
Il Comune di Torino rappresentato da Gabriella Nardelli in qualità di Assessora al	
Bilancio e Programmazione, Controllo di gestione, Tributi Comunali e Società	
partecipate (delega Sindaco del 27/10/2021 n. 4232/AOO05).	
Metro Holding Torino (MHT) srl società unipersonale soggetta a direzione e	
coordinamento della Città Metropolitana di Torino, a questa subentrata in seguito	
al conferimento in data 22/12/2021 della partecipazione detenuta dalla Città	
Metropolitana di Torino, rappresentata da Stefano Gino Marzari in qualità di	
Amministratore Unico (decreto Sindaco Metropolitano DCRS 120/2021 del	
<mark>03/11/2021).</mark>	
Premesso che	
- la Società "5T S.r.L", a totale partecipazione pubblica, è interamente partecipata	
dai sottoscrittori del presente patto;	
- la pluralità di enti pubblici soci della Società "5T S.r.L." determina la necessità	
che il controllo analogo venga esercitato in modo coordinato e congiunto mediante	
forme di indirizzo e controllo unitarie ancorché riferibili a distinti soggetti giuridici;	
- il D. Lgs. n. 175/2016, "Testo Unico in materia di società a partecipazione	
pubblica", all'art. 16 disciplina le società "in house", categoria cui appartiene la	
Società 5T S.r.L.;	
1	

- l'art. 16 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 175/2016 citato stabilisce che "in ogni	
caso, i requisiti del controllo analogo possono essere acquisiti anche mediante la	
conclusione di appositi patti parasociali; tali patti possono avere durata superiore a	
cinque anni, in deroga all'articolo 2341-bis, primo comma, del codice civile".	
- l'art. 10 dello statuto della Società prevede che possono acquisire la qualità di	
socio della società unicamente enti pubblici e organismi di diritto pubblico o	
soggetti che per la propria natura risultano compatibili con il modello "in house	
providing";	
- l'art. 23 del <mark>citato</mark> statuto della Società stabilisce che la Società, al fine di	
agevolare l'esercizio del controllo analogo, fornirà ogni informazioni richiesta dagli	
uffici degli enti partecipanti.	
Tutto ciò premesso, che costituisce parte integrante del presente patto, tra i	
sottoscrittori si conviene quanto segue:	
Art.1 Finalità dell'accordo	
Art.1 Finalità dell'accordo	
Art.1 Finalità dell'accordo Il presente accordo disciplina la condotta degli Enti Pubblici soci al fine	
Art.1 Finalità dell'accordo Il presente accordo disciplina la condotta degli Enti Pubblici soci al fine dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società "5T S.r.L." e i criteri di	
Art.1 Finalità dell'accordo Il presente accordo disciplina la condotta degli Enti Pubblici soci al fine dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società "5T S.r.L." e i criteri di scelta degli organi amministrativi e di controllo. A tal fine i soci sottoscrittori del	
Art.1 Finalità dell'accordo Il presente accordo disciplina la condotta degli Enti Pubblici soci al fine dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società "5T S.r.L." e i criteri di scelta degli organi amministrativi e di controllo. A tal fine i soci sottoscrittori del presente Patto, convengono che tale accordo possa rappresentare efficace	
Art.1 Finalità dell'accordo Il presente accordo disciplina la condotta degli Enti Pubblici soci al fine dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società "5T S.r.L." e i criteri di scelta degli organi amministrativi e di controllo. A tal fine i soci sottoscrittori del presente Patto, convengono che tale accordo possa rappresentare efficace attuazione di quanto prescritto dalle Linee Guida n 7 di cui alla Determinazione	
Art.1 Finalità dell'accordo Il presente accordo disciplina la condotta degli Enti Pubblici soci al fine dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società "5T S.r.L." e i criteri di scelta degli organi amministrativi e di controllo. A tal fine i soci sottoscrittori del presente Patto, convengono che tale accordo possa rappresentare efficace attuazione di quanto prescritto dalle Linee Guida n 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20/09/2017 e si impegnano ad osservarne i principi e le modalità.	
Art.1 Finalità dell'accordo Il presente accordo disciplina la condotta degli Enti Pubblici soci al fine dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società "5T S.r.L." e i criteri di scelta degli organi amministrativi e di controllo. A tal fine i soci sottoscrittori del presente Patto, convengono che tale accordo possa rappresentare efficace attuazione di quanto prescritto dalle Linee Guida n 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20/09/2017 e si impegnano ad osservarne i principi e le modalità. Gli stessi soci convengono altresì che l'unitarietà del controllo analogo, esercitato in	
Art.1 Finalità dell'accordo Il presente accordo disciplina la condotta degli Enti Pubblici soci al fine dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società "5T S.r.L." e i criteri di scelta degli organi amministrativi e di controllo. A tal fine i soci sottoscrittori del presente Patto, convengono che tale accordo possa rappresentare efficace attuazione di quanto prescritto dalle Linee Guida n 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20/09/2017 e si impegnano ad osservarne i principi e le modalità. Gli stessi soci convengono altresì che l'unitarietà del controllo analogo, esercitato in forma congiunta, possa essere garantita attraverso lo svolgimento di incontri	
Art.1 Finalità dell'accordo Il presente accordo disciplina la condotta degli Enti Pubblici soci al fine dell'esercizio del controllo analogo congiunto sulla società "5T S.r.L." e i criteri di scelta degli organi amministrativi e di controllo. A tal fine i soci sottoscrittori del presente Patto, convengono che tale accordo possa rappresentare efficace attuazione di quanto prescritto dalle Linee Guida n 7 di cui alla Determinazione ANAC n. 951 del 20/09/2017 e si impegnano ad osservarne i principi e le modalità. Gli stessi soci convengono altresì che l'unitarietà del controllo analogo, esercitato in forma congiunta, possa essere garantita attraverso lo svolgimento di incontri periodici tra i soci pubblici e la Società, destinati al coordinamento,	

vigilanza sull'attuazione degli stessi, anche in coerenza con quanto previsto dalla	
regolamentazione interna ai soci in materia di controllo analogo.	
Art. 2 Assetti societari	
I soci si impegnano a mantenere il modello di "in house providing" per la società	
5T Srl per la durata del presente patto in applicazione dell'art.10 dello Statuto	
societario. I soci sono tenuti a comunicare alla società, compatibilmente con i	
propri strumenti di programmazione, ogni variazione nel quadro degli affidamenti	
negli anni a venire, ai fini di programmare per tempo le misure atte a garantire	
l'equilibrio economico e finanziario della gestione. Il socio che intende cedere le	
proprie quote, nei limiti dell'art.10, deve comunicare agli altri soci tale intenzione	
almeno sei mesi prima della procedura di dismissione. Il socio cedente deve	
comunque garantire i contratti di servizio sino alla conclusione naturale del	
contratto, fermo restando il rispetto delle normative vigenti.	
Art.3 Coordinamento dei soci ed attività di controllo	
Il controllo analogo congiunto viene esercitato dalle parti sulla società attraverso	
l'adempimento delle previsioni statutarie di cui agli articoli 6, 10, 13, 15, 16, 17,	
18, 21, 23 e 27 e nel rispetto del presente patto. Gli stessi soci convengono altresì	
che l'unitarietà del controllo analogo esercitato in forma congiunta possa essere	
garantita attraverso lo svolgimento di un Tavolo di coordinamento partecipato dai	
rappresentanti dei soci. Il Tavolo di coordinamento per permettere il controllo	
congiunto di carattere preventivo, concomitante e successivo si riunisce almeno	
una volta a trimestre, su iniziativa del socio di maggioranza, <mark>o su istanza di un</mark>	
socio per:	
verificare l'andamento economico finanziario della Società;	
• definire congiuntamente gli obiettivi assegnati alla Società in base a	
3	

	specifica istruttoria del tavolo di coordinamento stesso;	
	monitorare gli obiettivi assegnati alla Società;	
	esaminare le principali criticità riscontrate in ordine all'andamento della	
	società e al raggiungimento degli obiettivi;	
	• analizzare i costi di funzionamento della società al fine della loro	
	razionalizzazione e alla congruità degli affidamenti e del loro mantenimento;	
	operare valutazioni congiunte sulle materie previste dall'art. 13 dello	
:	statuto, tra cui, in particolare, il piano strategico, il bilancio e le decisione	
	prospettiche.	
	Le valutazioni relative ai punti precedenti sono assunte dal Tavolo di	
	Coordinamento all'unanimità di Soci presenti.	
	Le decisioni assunte dal Tavolo di Coordinamento vincolano il Consiglio di	
	Amministrazione della Società. A tal fine i verbali di sintesi del Tavolo di lavoro	
	sono trasmessi, dal socio di maggioranza, ai membri del Consiglio di	
	Amministrazione entro cinque giorni dall'approvazione definitiva come da nota di	
	comunicazione che, in bozza, viene allegata al presente Patto (sub allegato 1.1).	
	I Soci si impegnano ad assumere in Assemblea deliberazioni coerenti con le	
	decisioni assunte dal predetto Tavolo.	
	Art.4 Corporate governance	
	La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 3	
	membri. La Città di Torino e la Regione Piemonte e la Città Metropolitana	
	indicheranno, ai sensi art. 2449 C.C., un membro ciascuno del Consiglio di	
,	Amministrazione. I membri dovranno avere competenze legate al mondo dei	
1	trasporti, dell'ITC, del diritto societario e della gestione aziendale.	
	Al Presidente spetta la rappresentanza legale e il controllo e coordinamento su	
	4	

promozione e sviluppo della società. I consiglieri potranno ricevere deleghe relative	
ai controlli dei progetti o delle commesse affidate dai soci che li hanno espressi o	
sulle quali gli stessi soci hanno rilevante interesse.	
Il Presidente è nominato dai consiglieri all'unanimità ed ha durata triennale; in	
assenza di accordo, il Presidente sarà designato a rotazione per ogni triennio dai	
soci titolari di una quota di capitale di almeno il 30% e che abbiano garantito una	
quota superiore al 25% del fatturato aziendale annuo nel biennio precedente, con	
il seguente ordine: Regione Piemonte, Città di Torino e Città Metropolitana. Il	
Collegio sindacale della società è composto da 3 membri effettivi e 2 supplenti. La	
Città di Torino e la Regione Piemonte indicheranno ciascuno un membro del	
Collegio Sindacale; il terzo componente sarà scelto di comune accordo tra i soci di	
minoranza, sulla base delle indicazioni dagli stessi fornite. In mancanza di tale	
accordo il componente verrà individuato dal socio di minoranza detentore della	
maggior quota di capitale sociale. Il Presidente del Collegio sarà indicato	
all'unanimità; in assenza della stessa, il Presidente sarà designato a rotazione tra i	
soci titolari di una quota di capitale di almeno il 30% e che abbiano garantito una	
quota superiore al 25% del fatturato aziendale annuo nel biennio precedente ed il	
cui rappresentante non ricopra, nello stesso periodo, il ruolo di Presidente del	
CdA. I sindaci supplenti saranno nominati dai due soci di maggioranza. I membri	
del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale non possono essere	
indicati tra coloro che nel triennio precedente abbiano ricoperto l'incarico di	
amministratore per conto di soggetti che abbiano ottenuto affidamenti di lavori,	
servizi o forniture da parte di 5T s.r.l. o comunque per conto di soggetti esercenti il	
trasporto pubblico locale in Piemonte.	
5	

A.t. F. Davesta a martificia	
Art. 5 Durata e modifiche	
Il presente accordo, efficace sin dalla sua sottoscrizione, ha durata sessennale e si	
rinnova tacitamente salvo disdetta da comunicare entro sei mesi dalla scadenza. Le	
parti si obbligano a verificare entro i sei mesi antecedenti la scadenza del presente	
accordo la possibilità di un rinnovo. Eventuali modifiche potranno essere apportate	
solo qualora la decisione sia approvata con le medesime formalità seguite per	
l'approvazione dell'accordo stesso.	
Torino, il	
Per la Regione Piemonte	
Per la Città di Torino	
Per la Città Metropolitana di Torino	
Firmato digitalmente ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. n. 82/2005	

6	

Allegato 1.1 al Patto Parasociale 5T	
Allegato 1.1 al ratto ralasociale 51	
Schema di comunicazione	
Spett.le 5T S.r.l.	
Al Consiglio di Amministrazione	
Al Collegio Sindacale della	
E, p.c. <mark>Al Socio Regione Piemonte</mark>	
Al Socio Città di Torino	
All Socio Citta di Tottillo	
Al Socio Città Metropolitana di Torino	
OGGETTO: Adunanza del Tavolo di Coordinamento del Informativa ai	
sensi dell'art. 3 del Patto Parasociale tra i soci pubblici.	
Con la presente, si trasmette il verbale del Tavolo di Coordinamento	
riunitosi in data per discutere e deliberare in ordine al seguente ordine del	
giorno	
Firma	
7	